

STATUTO ASSOCIAZIONE SINDACALE DEI PROFESSIONISTI MILITARI

TITOLO I

PRINCIPI COSTITUTIVI

Articolo 1: Costituzione, principi, denominazione e sede.

L'Associazione Sindacale dei Professionisti Militari, di seguito indicata con l'acronimo ASPMI, è costituita tra il personale dell'Esercito Italiano senza distinzione di genere, categoria, ruolo e qualifica.

Si possono iscrivere ad ASPMI tutti i militari in servizio ed in ausiliaria appartenenti a tutti le categorie, i ruoli e le qualifiche, ad esclusione del personale in riserva incluso gli allievi e dei Vertici Militari ai sensi degli artt. 25, 32 e 40 del Codice dell'Ordinamento Militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

I rapporti interni ad ASPMI sono improntati all'unitarietà e alla pari dignità tra le diverse componenti.

L'unicità e l'unità dell'Associazione sono un bene irrinunciabile che si esplicita, pur salvaguardando ed esaltando il pluralismo interno nell'ambito del confronto e del dibattito che si esercita negli organismi statutari, attraverso l'esecuzione e il pieno sostegno ai deliberati degli Organismi Statutari che rappresentano sempre e comunque la linea dell'intera Associazione.

ASPMI è una realtà d'ispirazione confederale, pertanto, predisposta a confederarsi con analoghe Associazioni Professionali a carattere sindacale tra militari nel rispetto della rappresentatività di ciascuna.

La sede legale di ASPMI è a Roma in Via Abigaille Zanetta n.18. Qualsiasi cambiamento della sede legale nella città di Roma e nella provincia non sarà soggetta a modifiche statutarie.

ASPMI è un'organizzazione, apartitica, apolitica e senza scopo di lucro che persegue la tutela dei diritti e dei comuni interessi professionali, economici, sociali e morali dei militari, nel rispetto dei supremi principi affermati nella Costituzione quali, la democrazia, la democraticità e la neutralità delle Forze Armate, la libertà, subordinata ai vincoli derivanti dalle Leggi nonché dei principi di trasparenza e privacy, come dettati dall'Ordinamento e garantendo la parità di genere. In particolare, ASPMI riconosce e osserva l'estraneità, anche solo in termini di partecipazione e sostegno, alle competizioni politiche e amministrative comunitarie, nazionali e territoriali di qualsiasi livello e natura.

Articolo 2: Definizione.

ASPMI è un'organizzazione di militari senza fini di lucro, indipendente rispetto ad ogni opinione politica, convinzione ideologica, fede religiosa, appartenenza a comunità etnica ovvero discriminazione di genere, associati per la tutela dei diritti e dei comuni interessi professionali, economici, sociali e morali nel rispetto dei principi di democrazia e libertà affermati nella Costituzione della Repubblica Italiana.

ASPMI è un'organizzazione nazionale di militari della Forza Armata che ispira il suo operato ai principi costituzionali, democratici e di coesione interna. A tal fine, persegue e stimola la partecipazione dei propri associati alle scelte fondamentali che attengono all'attuazione della propria azione e al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'assemblea nazionale degli iscritti e dal presente statuto. In armonia con il concetto della specificità dello Strumento Militare, ASPMI si considera realtà competente alla salvaguardia degli interessi dei militari quali lavoratori.

Articolo 3: Democrazia di organizzazione.

ASPMI promuove e sostiene tutte le iniziative a favore della salvaguardia dei militari e per un adeguato sistema di difesa e sicurezza per il Paese, collaborando con le altre Associazioni Professionali a carattere sindacale tra militari che perseguono tali obiettivi. Inoltre, ASPMI riconosce e osserva il divieto di aderire o federarsi ad altre associazioni di sindacati non militari. In tale ottica ritiene fondamentale, per l'accrescimento e il consolidamento della sua azione, la partecipazione dei propri associati alle scelte fondamentali che attengono all'attuazione della propria azione e al raggiungimento degli obiettivi prefissati

In particolare, ritiene fondamentale che l'approvazione delle piattaforme e degli accordi, sia a livello nazionale sia decentrato, deve avvenire nel rispetto del principio della consultazione.

Gli interessi sindacali di tutte le categorie e ruoli del personale iscritto ad ASPMI sono indivisibili. Essi sono rappresentati unitariamente dagli eletti senza distinzione di categoria, ruolo, qualifica o grado.

Al fine di diffondere le informazioni agli iscritti, a tutti gli appartenenti alle Forze Armate, nonché ai cittadini sulle iniziative dell'Associazione Professionale a carattere sindacale tra militari, tra l'altro sui temi contrattuali e di tutela dei diritti dei militari.

ASPMI si potrà dotare di apposita rivista periodica, anche elettronica, di un sito internet, di una APP o gruppi sui social network, le cui denominazioni saranno riferibili a quella dell'Associazione.

Le strutture Provinciali e Regionali, formalmente costituite, che vorranno dotarsi di analoghi

strumenti di informazione dovranno utilizzare la stessa denominazione seguita dal nome della propria provincia o regione. A titolo esemplificativo riportiamo che ASPMI si è dotata di una rivista periodica denominata, "Il Sindacato", per l'informazione interna, e di un sito internet interattivo denominato: www.aspmilitari.it

Articolo 4: Finalità, compiti e ambito d'intervento.

ASPMI si prefigge quale finalità la tutela degli interessi e la salvaguardia dei diritti dei propri iscritti e uniforma la propria azione al rispetto ed applicazione integrale della Costituzione della Repubblica Italiana e delle Leggi.

Nel superiore interesse della funzionalità dello Strumento Militare, non si avvale dell'esercizio del diritto allo sciopero riconosciuto ad altre categorie di lavoratori.

Altresì, promuove le legittime aspettative del personale militare, in ogni sede e con ogni mezzo legittimo e consentito. Promuove, inoltre, in favore dei propri iscritti, convenzioni con enti locali, aziende, università, cooperative, singoli professionisti, studi associati, società e fondazioni.

Partecipa in ogni ambito di consultazione e di confronto, riconosciute dalle norme, in favore e per rappresentatività dei propri iscritti, per i quali persegue ogni azione utile e legittima, nelle sedi opportune, atta al miglioramento retributivo, normativo, pensionistico e di welfare per il personale iscritto e per le rispettive famiglie.

ASPMI, salvo diverse e/o specifiche disposizioni normative, non ha competenza di trattazione per le materie che attengono ad ordinamento, addestramento, operazioni, settore logistico-operativo, rapporto gerarchico-funzionale e impiego del personale.

ASPMI per il raggiungimento delle finalità che si prefigge sviluppa, tra l'altro, un'azione volta a:

- Conseguire una più elevata qualificazione professionale dei militari;
- Ricercare e perseguire le soluzioni più idonee ai problemi normativi ed economici e alle condizioni di lavoro e di vita dei militari, operando, costantemente, per la concretizzazione del più elevato standard di tutela dei diritti dei militari;
- Creare rapporti con le altre Associazioni Professionali a carattere sindacale tra militari, per favorire un processo di democratizzazione e di riforma degli apparati dello Stato, nella prospettiva di adeguamento alle esigenze della collettività e di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;
- Sostenere e assistere i militari nelle controversie derivanti dal rapporto di lavoro e tutelarli nell'esercizio dell'attività associativa;
- Sensibilizzare l'opinione pubblica promuovendo l'immagine dei militari;

- Promuovere specifiche iniziative legislative, culturali e sociali, anche attraverso la costituzione di idonee forme associative che salvaguardino il patrimonio culturale, ideale e di contributo rappresentato dai militari;
- Promuovere e valorizzare, anche attraverso la costituzione di appositi laboratori, quali ad esempio centri studi o fondazioni, un dibattito con Istituzioni, Enti, Associazioni e con la società civile che sostenga adeguatamente le iniziative finalizzate alla salvaguardia e al rafforzamento del concetto di difesa e sicurezza operata dai militari e dei relativi diritti dei militari.

L'Associazione potrà avvalersi di personalità che si sono distinte nell'ambito intellettuale, artistico, culturale, amministrativo, professionale ovvero abbiano ricoperto cariche o svolto funzioni che abbiano consentito la maturazione di un bagaglio esperienziale considerato utile per il raggiungimento dei fini associativi.

Dette personalità non sono iscritte ad ASPMI.

ASPMI potrà dare forme di assistenza ai propri iscritti ai sensi delle normative e delle leggi in materia.

Articolo 5: Autonomia associativa a carattere sindacale.

ASPMI considera la propria autonomia associativa a carattere sindacale ed organizzativa un patrimonio da difendere e valorizzare.

ASPMI è autonoma dai partiti, dalle formazioni politiche e dal Governo e si finanzia attraverso i proventi derivanti dalle deleghe connesse al versamento delle quote da parte degli associati e tutte le altre forme consentite dalla Legge.

Articolo 6: Democrazia e unità sindacale.

Gli iscritti ad ASPMI, senza distinzione di genere, razza, religione, opinioni politiche, qualifica, ruolo e grado, hanno pari dignità e diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.

Gli iscritti concorrono alla formazione dei Gruppi Dirigenti valorizzando non le appartenenze ma l'impegno e la capacità individuale. Possono altresì partecipare alla determinazione delle decisioni/iniziative e hanno diritto all'informazione sulle attività di ASPMI.

Gli iscritti partecipano all'attività dell'Associazione Professionale a carattere sindacale tra militari, rendendone feconda la vita democratica, contribuiscono al sostentamento di ASPMI attraverso le quote associative e si attengono alle norme del presente Statuto. Essi improntano i propri comportamenti e condotte a lealtà e rispetto dei valori e delle finalità di ASPMI.

Qualora assumano incarichi di Direzione sono chiamati a svolgere il loro compito con piena dedizione e lealtà, coscienti delle responsabilità che ne derivano, improntando la loro azione al rispetto dei deliberati degli Organi Statutari.

Le proposte e i dissensi si possono manifestare sempre all'interno dell'organizzazione senza alcuna forma pubblicitaria esterna, attraverso adeguate forme, fermo restando che tali manifestazioni devono trovare comunque sintesi nei deliberati degli Organi Statutari previsti dal presente Statuto, ai quali, una volta approvati, tutti si devono attenere.

I Rappresentanti designati o eletti, nei vari Organismi, Consigli e Dipartimenti, sostengono e attuano le iniziative e gli indirizzi decisi dagli organismi statutari.

ASPMI considera l'unità e la democrazia associativa/sindacale valore e obiettivo strategico, fattore determinante del rafforzamento del potere contrattuale dei lavoratori, condizione per allargare l'area dei consensi e delle adesioni.

Articolo 7: Organizzazione - durata dei mandati.

La durata e la rieleggibilità delle cariche elettive sono determinate dalle vigenti Leggi in materia e comunque la durata delle cariche, di cui al comma 3 dell'art.1477-ter del Decreto Legislativo n.66 del 15 marzo 2010, è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche di cui al comma 3 dell'art.1477-ter del Decreto Legislativo n.66 del 15 marzo 2010 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato. Possono ricoprire le cariche elettive gli iscritti ad ASPMI che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nella Forza armata e i militari in ausiliaria iscritti all'Associazione stessa. Gli organismi statutari ad ogni livello devono favorire la presenza di quadri femminili ai sensi della normativa vigente.

Articolo 8: Norme Generali.

Ai fini delle elezioni, delle votazioni, della vita interna di ASPMI, dello svolgimento dei Congressi, delle modalità esecutive che hanno valenza nel periodo che intercorre tra un congresso e l'altro, delle modalità che disciplinano le regole di voto all'interno di tutti gli organismi previsti dal presente Statuto, si fa rinvio al regolamento da approvare dal Congresso Nazionale. Fatta eccezione per quelli a cui si richiama l'emanazione di appositi regolamenti.

A seguito della richiesta di 1/3 dei suoi membri, la convocazione del Direttivo Nazionale deve essere effettuata entro i successivi 15 giorni.

Il diritto al voto è attribuito solo ai militari in servizio e in ausiliaria iscritti ad ASPMI.

Le riunioni di tutti i Consigli e Organismi statutari di ASPMI sono valide nel rispetto del regolamento approvato dal Congresso Nazionale.

Tutte le cariche Direttive sono elettive. Le eventuali vacanze che si dovessero verificare all'interno degli Organi statutari, che prevedono una componente minima di eletti, dovranno essere colmate attraverso una convocazione immediata dell'Organo collegiale.

Il Congresso Straordinario è convocato, per tutte le strutture di ASPMI, quando ne è fatta richiesta della metà più uno degli iscritti che fanno riferimento alla struttura di cui si intende richiedere il Congresso Straordinario.

Qualora le vacanze degli Organismi siano superiori al 50% si procederà alla convocazione immediata dell'Organismo stesso. In tali casi, la convocazione verrà effettuata dalla Segreteria Nazionale al fine di eleggere i soli membri vacanti.

Il componente degli Organi previsti dallo Statuto è considerato decaduto se si assenta senza giustificato motivo per tre sedute consecutive e comunque dopo un anno di assenza, ad esclusione di motivi sanitari, anche se giustificata qualora trattasi di membro di direttivo o di membro di Segreteria.

TITOLO II

DELLE STRUTTURE E DELL'ORGANIZZAZIONE NAZIONALE

Articolo 9: Struttura Organizzativa.

ASPMI si articola in:

- Struttura Nazionale;
- Struttura Regionale;
- Struttura Provinciale.

Tutti i rappresentanti di ASPMI svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio ai sensi dell'art.1480 comma 1 del Decreto Legislativo n.66 del 15 marzo 2010.

Articolo 10: Struttura Nazionale.

Sono Organi Nazionali il:

- Congresso Nazionale;
- Consiglio Generale Nazionale;

- Direttivo Nazionale;
- Segreteria Nazionale;
- Consiglio dei Sindaci Revisori Nazionale;
- Collegio dei Probiviri Nazionale.

Articolo 11: Congresso Nazionale.

Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante di ASPMI. Esso è composto dall'Ufficio di Presidenza, dal Segretario Generale Nazionale, dal Segretario Generale Nazionale Aggiunto, dalla Segreteria Nazionale, dal Direttivo Nazionale e dai Dirigenti eletti nel Consiglio Generale Nazionale.

Viene convocato, di norma, ogni quattro anni dal Consiglio Generale Nazionale per il rinnovo delle cariche elettive statutarie.

Il Congresso Nazionale assume deliberazioni a maggioranza semplice dei presenti alla convocazione.

Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione precedente devono essere approvati dal Congresso Nazionale e resi conoscibili, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicità (pubblicazione sul sito web www.aspmilitari.it).

L'ordine del giorno del Congresso Nazionale sarà formulato dal Consiglio Generale Nazionale, mentre per quello Straordinario dal Commissario Straordinario e sarà reso noto almeno quindici giorni prima della convocazione del Congresso.

I compiti del Congresso Nazionale sono:

- Eleggere il Presidente Nazionale e il relativo Ufficio;
- Eleggere il Segretario Generale Nazionale;
- Eleggere il Segretario Generale Nazionale Aggiunto;
- Definire gli orientamenti generali di natura associativa ai quali tutte le strutture dovranno uniformarsi;
- Eleggere il Consiglio Generale Nazionale;
- Eleggere il Consiglio dei Sindaci Revisori Nazionale;
- Eleggere il Collegio dei Probiviri Nazionale;
- Approvare il Regolamento dei Probiviri a cui si attengono, per l'esercizio delle loro funzioni, i Collegi dei Probiviri, Regionali e Nazionali;
- Approvare i regolamenti interni di ASPMI;
- Approvare il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione precedente.

In riferimento all'approvazione dei bilanci preventivi e ai rendiconti della gestione precedente, il Congresso Nazionale viene convocato due volte l'anno.

Deve essere predisposto annualmente il bilancio preventivo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce, e il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo; entrambi devono essere approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicità, (pubblicazione sul sito web www.aspmilitari.it).

Le modalità di partecipazione al Congresso Nazionale, il rapporto tra numero di iscritte/iscritti e numero dei delegati da eleggere e ogni altra norma attinente allo svolgimento dello stesso verranno determinate con apposito regolamento da approvarsi da parte del Consiglio Generale Nazionale prima della convocazione del Congresso.

Solo al Congresso Nazionale compete deliberare sullo statuto e sulle sue modifiche, e approvare, annualmente, il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione precedente.

Solo al Congresso Nazionale compete deliberare sullo scioglimento di ASPMI. Per tale decisione è necessaria la maggioranza assoluta degli iscritti.

In tale sede si delibererà anche sulla destinazione del patrimonio di ASPMI.

Le elezioni delle cariche statutarie ad ogni livello devono favorire la presenza di quadri femminili ai sensi della normativa vigente.

Articolo 12: Consiglio Generale Nazionale.

Il Consiglio Generale Nazionale è convocato dalla Segreteria Nazionale in via ordinaria di norma due volte l'anno ed in via straordinaria ogni qual volta la sua convocazione sia richiesta dalla metà più uno dei suoi membri, ovvero sia necessario ratificare provvedimenti di urgenza eventualmente assunti nelle materie di competenza del Consiglio Generale Nazionale medesimo.

Sono compiti del Consiglio Generale Nazionale:

- Eleggere il Direttivo Nazionale tra i membri del Consiglio Generale Nazionale;
- Eleggere la Segreteria Nazionale tra i membri del Consiglio Generale Nazionale;
- Deliberare sulla politica generale di ASPMI;
- Approvare il regolamento congressuale;
- Provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso Nazionale e alla predisposizione del relativo ordine del giorno;
- Deliberare gli atti di straordinaria amministrazione relativi all'acquisizione e alla cessione del patrimonio immobiliare;
- Deliberare la ripartizione delle quote versate dagli associati secondo i principi e sulla base

dei criteri stabiliti nel successivo articolo 20.

Il Consiglio Generale Nazionale è l'organo deliberante del Sindacato fra un Congresso e l'altro.

Il Consiglio Generale Nazionale è l'organo deputato a redigere i regolamenti menzionati dallo Statuto.

Le elezioni delle cariche statutarie ad ogni livello devono favorire la presenza di quadri femminili.

Articolo 13: Direttivo Nazionale.

Il Direttivo Nazionale è l'organo esecutivo di direzione e indirizzo di ASPMI nell'ambito delle decisioni assunte dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Generale Nazionale.

Il Direttivo Nazionale è composto di norma da non oltre 35 membri, dal Presidente di ASPMI e dall'Ufficio di Presidenza, dal Segretario Generale Nazionale, dal Segretario Generale Nazionale Aggiunto, dai Segretari Regionali, dai componenti della Segreteria Nazionale e dai membri eletti dal Consiglio Generale Nazionale secondo le modalità previste dai regolamenti approvati dal Congresso Nazionale.

È convocato dalla Segreteria Nazionale di norma una volta l'anno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Compete al Direttivo Nazionale assicurare la tempestiva verifica delle linee di iniziativa e di azione di ASPMI ed il necessario coordinamento delle strutture in cui l'ASPMI si articola.

Al solo Direttivo Nazionale è altresì affidato il compito di:

- Deliberare gli atti di ordinaria e straordinaria Amministrazione, fatta eccezione per quelli inerenti all'acquisizione e alla cessione di beni immobili che sono devoluti alla competenza del Consiglio Generale e quelli sia ordinari che straordinari relativi alla gestione del patrimonio immobiliare;
- Convocare l'assemblea degli iscritti al fine di approvare il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione precedente.

Articolo 14: Segreteria Nazionale.

La Segreteria Nazionale è l'organo di direzione esecutiva di ASPMI.

Essa è composta da almeno 10 membri eletti dal Consiglio Generale Nazionale, secondo le modalità previste dal regolamento approvato dal Congresso Nazionale.

I Soci fondatori di ASPMI, se non ricoprono cariche elettive, possono prendere parte, su richiesta della Segreteria Nazionale, alle convocazioni della stessa ma senza diritto di voto.

Ha il compito di attuare le decisioni del Consiglio Generale Nazionale e del Direttivo Nazionale di ASPMI anche con riferimento agli atti di straordinaria amministrazione nonché a quelli di acquisto e cessione di gestione dei beni immobili deliberati dagli organi competenti.

Assicura la direzione delle attività del Sindacato e il rapporto con le strutture territoriali.

La Segreteria Nazionale gestisce l'attività nazionale di ASPMI per l'ordinaria amministrazione; rappresenta ASPMI nei confronti delle controparti nazionali in tutti gli ambiti di consultazione e di confronto e può intervenire nelle questioni, eventuali, che si concretizzano sul territorio.

La Segreteria Nazionale delibera sulle questioni di propria competenza e su quelle che rivestono carattere d'urgenza.

Tali ultime questioni devono essere sottoposte alla ratifica dell'organo ordinario competente.

All'interno della struttura di ASPMI possono essere costituiti i seguenti Dipartimenti e Uffici:

- Dipartimento Coordinamento Operativo Sindacale;
- Dipartimento Relazioni Istituzionali;
- Dipartimento Sanitario;
- Dipartimento Previdenza e Pensioni;
- Dipartimento Trattamento Economico e Giuridico del personale Contrattualizzato;
- Dipartimento Legale;
- Dipartimento Area Negoziale Dirigenziale e Trattamento Economico Accessorio;
- Ufficio Stampa e Comunicazione.

La Segreteria Nazionale può disporre l'istituzione di ulteriori dipartimenti utili al funzionamento della struttura Associativa.

I Dipartimenti sono organismi di stretta collaborazione della Segreteria Nazionale ad eccezione del Dipartimento Coordinamento Operativo Sindacale, preposto alla gestione dell'attività operativa di ASPMI, il quale è posto alle dirette dipendenze del Segretario Generale Nazionale.

I membri dei Dipartimenti sono eletti dalla Segreteria Nazionale e pertanto sono cariche Dirigenziali all'interno dell'Associazione.

Nell'eventualità in cui i Dipartimenti abbiano più componenti eleggeranno un proprio Capo Dipartimento. Le modalità e la durata delle cariche sono stabilite dai regolamenti approvati dal Congresso Nazionale.

La Segreteria Nazionale elegge il Tesoriere Nazionale.

Articolo 15: Segretario Generale Nazionale Legale Rappresentante, Segretario Generale Nazionale Aggiunto

Il Segretario Generale Nazionale coordina e dirige le attività della Segreteria Nazionale e può

attribuire specifiche deleghe e incarichi.

Esso rappresenta ASPMI nei confronti delle controparti e durante l'iter della contrattazione economica e normativa ai vari livelli, presiede, inoltre, al tavolo negoziale dirigenziale eventualmente affiancato da un Dirigente iscritto all'Associazione di elevate competenze nel campo del trattamento economico e giuridico.

Il Segretario Generale Nazionale Aggiunto sostituisce il Segretario Generale Nazionale solo in caso di assenza o impedimento oggettivamente motivato.

In caso di dimissioni del Segretario Generale Nazionale, il Segretario Nazionale Aggiunto dovrà sostituirlo fino al Congresso straordinario, da tenersi entro e non oltre novanta giorni dalla data delle dimissioni.

Il Segretario Generale Nazionale rappresenta legalmente ASPMI di fronte a terzi e in giudizio.

La Segreteria Nazionale si dota di un regolamento di funzionamento che norma anche il proprio processo decisionale.

Articolo 15-bis: Presidente Nazionale e relativo Ufficio di Presidenza

L'Ufficio del Presidente Nazionale di ASPMI è composto da uno a cinque membri.

Il Presidente, sentito il Segretario Generale Nazionale, cura l'attività culturale di ASPMI e i rapporti con il mondo sindacale del Comparto Difesa e Sicurezza ad ordinamento civile e Militare.

Il Presidente è organo di garanzia dei rapporti democratici interni all'organizzazione, cerca la conciliazione per le criticità che possano emergere tra i Dirigenti di ASPMI e tra tutti gli Organi statutari.

Il Presidente può presiedere il Consiglio Generale Nazionale, il Direttivo Nazionale e il Congresso Nazionale.

In caso di dimissioni anticipate del Presidente, il Segretario Generale Nazionale assumerà *ad interim* d'ufficio l'incarico di Presidente Nazionale fino al primo Congresso.

Articolo 16: Consiglio dei Sindaci Revisori Nazionale

Le strutture Nazionali e Regionali cui competono gestioni finanziarie devono eleggere un Consiglio dei Sindaci Revisori.

La struttura Nazionale elegge il Consiglio dei Sindaci Revisori Nazionale.

Il Consiglio dei Sindaci Revisori Nazionale è composto esclusivamente dagli iscritti ad ASPMI.

Esso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti eletti a voto palese dal Congresso

Nazionale.

Il Consiglio dei Sindaci Revisori Nazionale elegge un Presidente cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Consiglio stesso.

Nel caso in cui, per effetto di diminuzioni o decadenze dei componenti del Consiglio, il numero dei supplenti si riducesse a uno, il Direttivo Nazionale procede alle necessarie sostituzioni.

Al Consiglio dei Sindaci Revisori Nazionale è affidato il compito di:

- Controllare l'amministrazione;
- Regolare la tenuta della contabilità;
- Verificare le entrate;
- Verificare la regolarità di tutte le spese;
- Verificare la consistenza e la destinazione delle eccedenze attive;
- Verificare i bilanci preventivi e i rendiconti della gestione precedente da presentare per approvazione al Direttivo Nazionale, corredati da una loro relazione contabile;
- Controllare gli inventari dei beni mobili ed immobili;
- Presentare ai rispettivi Congressi una relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente tra un Congresso e l'altro. Il Consiglio dei Sindaci Revisori Nazionale e i Consigli dei Sindaci Revisori Regionali si avvalgono di professionisti esterni all'Associazione.

Il Consiglio dei Sindaci Revisori Nazionale si dota di un regolamento interno che viene sottoposto ed approvato dal Direttivo Nazionale. I Consigli dei Sindaci Revisori Regionali si attengono al regolamento del Consiglio dei Sindaci Revisori Nazionale.

Articolo 16-bis: Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere Nazionale è nominato dalla Segreteria Nazionale. La durata della carica è determinata dalla Segreteria Nazionale. Il Tesoriere Nazionale può essere anche un professionista esterno nominato dalla Segreteria Nazionale. Al Tesoriere Nazionale è assegnata perlopiù la gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione e la tenuta dei libri contabili. È tenuto a verificare le quote associative e a effettuare, su specifica delega del Segretario Generale Nazionale, le spese inerenti alla gestione dell'associazione. In caso di dimissioni e/o impedimenti motivati, nel tempo che intercorre la nomina del nuovo Tesoriere Nazionale, assume la carica il Presidente del Consiglio dei Sindaci Revisori. La nomina del nuovo Tesoriere deve essere effettuata entro e non oltre 30 giorni dalle dimissioni o dalla decadenza per motivi riconducibili all'art. 1477-ter del Decreto Legislativo n.66 del 15 marzo 2010.

TITOLO III

DELLA ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Articolo 17: Struttura Regionale.

La Struttura Regionale ha compiti di carattere organizzativo, di coordinamento delle attività di studio, formazione associativa, ricerca e approfondimento culturale rappresentando ASPMI nei confronti delle Autorità e degli Enti aventi rappresentanza regionale.

Assolve ai compiti di formazione, attività di servizi e centri di consulenza per i colleghi e associati.

Gli Organi della Struttura Regionale sono:

- Il Presidente Regionale eventuale;
- Il Segretario Regionale;
- Il Segretario Regionale Aggiunto;
- Il Congresso Regionale;
- Il Direttivo Regionale;
- La Segreteria Regionale;
- Il Consiglio dei Sindaci Revisori Regionale qualora la Regione abbia autonomia amministrativa.
- Consiglio Provinciale;
- Segreteria Provinciale.

Le strutture regionali sono identificate di massima dalla regione geografica. Su disposizione della Segreteria Nazionale potranno essere accorpate/riconfigurate in macro-regioni.

Le delegazioni regionali di ASPMI, deputate ad interagire con le articolazioni dell'Amministrazione militare competenti a livello areale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, saranno composte dai Segretari Regionali e/o Segretari Regionali Aggiunti, dal Segretario Generale Nazionale o, in sua assenza per impedimento o per giustificato motivo oggettivo, dal Segretario Generale Nazionale Aggiunto. Differenti modalità di interlocuzione potranno essere concordate, di volta in volta, e autorizzate con espressa decisione del Segretario Generale Nazionale o tramite deliberazione della Segreteria Nazionale.

Articolo 18: Il Congresso regionale.

Il Congresso Regionale deve essere effettuato in preparazione del Congresso Nazionale.

Il Congresso Regionale ha i seguenti compiti:

- Esaminare e discutere le iniziative e l'attività di ASPMI nella Regione;
- Discutere e votare le tesi congressuali nazionali;
- Discutere e votare i documenti congressuali;
- Discutere e votare la relazione finanziaria;
- Eleggere il Direttivo Regionale e il Consiglio dei Sindaci Revisori Regionale qualora la Regione abbia autonomia amministrativa.

Articolo 19: Organi Regionali.

Il Direttivo e la Segreteria della Struttura Regionale hanno le medesime attribuzioni degli analoghi Organi Nazionali, rapportate alla propria dimensione territoriale.

Il Direttivo Regionale, delibera, altresì, sugli atti di acquisizione dei beni immobili di proprietà dell'organismo regionale.

Per la cessione di eventuali beni immobili, il Direttivo Regionale può cedere la proprietà degli immobili previa autorizzazione del Consiglio Generale Nazionale.

Il Presidente Regionale qualora ritenuto necessario, il Segretario Generale Regionale, il Segretario Regionale Aggiunto e la Segreteria Regionale, sono eletti dal Direttivo Regionale.

Qualora se ne ravveda la necessità, possono essere costituite le strutture provinciali che si regolamentano al pari delle strutture regionali ad eccezione dell'autonomia amministrativa.

Il Segretario Regionale coordina i lavori della Segreteria Regionale e rappresenta legalmente ASPMI di fronte a terzi e in giudizio per gli atti da lui deliberati e/o condotti.

In caso di assenza o impedimento oggettivamente motivato tale rappresentanza è attribuita al Segretario Regionale Aggiunto.

Ove necessario possono essere eletti referenti territoriali.

TITOLO IV

DELL'AMMINISTRAZIONE

Articolo 20: Quote associative, solidarietà, fondo Comune nazionale e dati personali.

- 1) ASPMI, in quanto libera Associazione Professionale a carattere sindacale tra militari, realizza la propria autonomia finanziaria mediante la contribuzione delle quote degli associati e da

ogni forma prevista dalla Legge.

- 2) Le quote associative versate dagli iscritti possono essere ripartite fra gli Organi Regionali sulla base di criteri, anche differenziati, stabiliti dal Consiglio Generale Nazionale al fine di generalizzare ed omogeneizzare lo sviluppo delle strutture e delle attività di ASPMI nell'intero territorio del Paese.
- 3) Il fondo comune di ASPMI è costituito dalle quote associative di tutti gli iscritti/e e da ogni altra eventuale forma consentita dalla Legge volontariamente nonché da tutti i beni mobili ed immobili acquisiti con l'utilizzo delle risorse finanziarie sopra indicate.
- 4) I dati anagrafici degli iscritti saranno trattati secondo le disposizioni del Regolamento sulla Privacy vigente con informativa agli interessati;
- 5) La quota associativa di ASPMI è fissata a partire dallo 0,50% dello stipendio;
- 6) La quota sindacale, non inferiore allo 0,50%, viene calcolata sull'imponibile fiscale delle voci "stipendio" e "indennità integrativa speciale", ovvero della "paga" del personale in ferma prefissata, ovvero del "trattamento di quiescenza" (voce "pensione") e dell'"indennità di ausiliaria" del personale in posizione di ausiliaria;
- 7) Il rilascio della delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata se non è revocata dall'iscritto entro il 31 ottobre di ciascun anno. Conseguentemente, le revoche dell'autorizzazione presentate nei mesi di novembre e dicembre acquistano efficacia a partire dal mese di gennaio del secondo anno successivo a quello di presentazione;
- 8) Si possono tesserare ad ASPMI solo coloro che non hanno già in atto un tesseramento presso altra Associazione Professionale a carattere sindacale tra militari; nel caso di richiesta di iscrizione da parte del personale che già ha attiva delega con altra Associazione Professionale a carattere sindacale tra militari, la nuova richiesta produce effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo e solo previa revoca espressa di quella esistente;
- 9) Le deleghe in favore delle Associazioni Professionali a carattere sindacale tra militari perdono efficacia quando gli iscritti:
 - in servizio transitano in una categoria del congedo diversa dall'ausiliaria;
 - in ausiliaria transitano, per qualsiasi motivo, nella categoria della riserva o del congedo assoluto;
- 10) In caso di provvedimento di cancellazione dall'albo delle Associazioni Professionali a carattere sindacale tra militari, le deleghe rilasciate dai relativi associati perdono efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la cancellazione stessa.

Articolo 21: Fondi Comuni regionali.

I fondi comuni delle strutture Regionali sono costituiti solo ed esclusivamente dalla quota loro assegnata ai sensi dell'art. 20 co. 2 del presente statuto e da ogni altra eventuale forma di contribuzione consentita dalla Legge a favore della singola struttura territoriale.

Articolo 22: Autonomia amministrativa.

Le strutture di ASPMI Nazionale e Regionali sono Associazioni Professionali a carattere sindacale tra militari giuridicamente ed amministrativamente autonome nel rispetto delle linee di azione generale deliberate dal Consiglio Generale Nazionale, dal Direttivo Nazionale e dalla Segreteria Nazionale e, pertanto, ciascuna struttura non risponde delle obbligazioni assunte da altre strutture.

Articolo 23: Attività amministrativa e contabile.

La Segreteria Nazionale e tutte le strutture Regionali di ASPMI devono:

1. Gestire le proprie risorse economico-finanziarie nell'interesse dei propri associati, finalizzandole al perseguimento degli obiettivi associativi deliberati da ASPMI attraverso i propri organismi statutari e per la tutela dei propri associati, osservando i principi di lealtà e correttezza, vincolando le proprie iniziative agli obblighi della parità di bilancio e della relativa copertura finanziaria;
2. Predisporre annualmente, per il tramite delle Segreterie, il bilancio preventivo dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce, e il rendiconto della gestione precedente, nel rispetto dei principi di chiarezza, verità e trasparenza dei dati contabili;
3. Far approvare dal Direttivo competente il bilancio preventivo dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce, e il rendiconto della gestione precedente;
4. Trasmettere il bilancio preventivo dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce e il rendiconto della gestione precedente alla Segreteria Nazionale al fine di consentire un'analisi sul risultato complessivo dell'organizzazione, sul quale la Segreteria Nazionale relaziona al primo Direttivo Nazionale utile;
5. Predisporre annualmente il bilancio preventivo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce, e il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo; entrambi devono essere approvati dagli associati e resi conoscibili, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione attraverso tutte le idonee forme di pubblicità (pubblicazione sul sito web www.aspmilitari.it);
6. Tenere a disposizione la contabilità per il Consiglio dei Sindaci Revisori, per l'organismo

dirigente della struttura interessata e per la Segreteria Nazionale;

7. Aprire un conto corrente, intestato ad ASPMI e per le strutture Regionali, qualora abbiano l'autonomia amministrativa, intestato ad ASPMI Regionale, e comunicare i dati identificativi alla Segreteria Nazionale e all'Amministrazione al fine di consentire i versamenti delle quote associative spettanti. Sui conti correnti intestati alle strutture Regionali, sui quali è fatto obbligo di operare con firma congiunta con il Tesoriere Nazionale, confluiranno altresì tutte le altre eventuali forme di contribuzione consentite dalla Legge erogate a favore della stessa struttura. Qualora il Tesoriere Nazionale ricopra la carica di Segretario Regionale il conto corrente, della struttura Regionale ove il Tesoriere Nazionale è Segretario Regionale, avrà la firma congiunta del Presidente dei Sindaci Revisori Nazionale.

Qualora dai controlli dovessero emergere violazioni contabili ed amministrative, la Segreteria Nazionale assume i provvedimenti organizzativi e amministrativi necessari, ordinari e straordinari, al fine di ricondurre la situazione alla normalità.

In caso di mancato adempimento, da parte di una o più strutture territoriali dell'ASPMI, degli obblighi di cui sopra, la Segreteria Nazionale in particolare può deliberare, anche qualora sussistano gli elementi per ritenere che le risorse di ASPMI siano utilizzate in modo difforme da quanto previsto dal presente Statuto o per indebolire e/o assottigliare la propria base associativa, le seguenti misure:

- a) l'immediata sospensione dei contributi di spettanza della struttura inadempiente, fatta salva in ogni caso la necessaria ratifica del provvedimento suddetto da parte del Direttivo Nazionale nella prima riunione utile. La sospensione dei contributi è altresì prevista anche quando gli stessi vengano utilizzati per intaccare l'integrità organizzativa e/o associativa di ASPMI ovvero per provocarne la divisione e/o l'indebolimento;
- b) proporre al Direttivo Nazionale il commissariamento della struttura inadempiente nei modi e nelle forme di cui al successivo articolo 33.

Articolo 24: Regole di gestione del Patrimonio.

In ottemperanza delle norme vigenti si dispone altresì che:

- a) è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita di ASPMI, salvo che la destinazione o la distribuzione non vengano imposti dalla legge;
- b) in caso di scioglimento di una struttura di ASPMI, il patrimonio, ove esistente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad ASPMI Nazionale ovvero ad altra struttura di ASPMI designata dalla Segreteria Nazionale sentito l'organismo di

controllo previsto dall'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662. Il mutamento di denominazione di una singola struttura periferica e/o la sua adesione ad altra organizzazione associativa costituisce anche ai fini del presente comma causa di scioglimento di diritto della struttura medesima;

- c) in caso di scioglimento di ASPMI, per qualunque causa sia dovuto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio sarà devoluto in base a quanto previsto dall'art. 1480-quater comma 1 del Decreto Legislativo n.66 del 15 marzo 2010 o in base a quanto previsto dall'art.5 del Decreto Legislativo n. 460 del 1997;
- d) i contributi associativi, di qualsiasi tipologia, sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione o restituzione.

I singoli iscritti o gruppi di iscritti non possono chiedere le divisioni del patrimonio né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

TITOLO V

DELLA GIURISDIZIONE INTERNA

Articolo 25: Incompatibilità, ineleggibilità, decadenze.

Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire cariche all'interno di ASPMI:

- a) i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;
- b) i militari che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
- c) i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvi i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato;
- d) gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo.

Non possono essere iscritti ad ASPMI coloro che ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

L'iscrizione ad ASPMI non è compatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete o palesi che praticino principi contrari a quelli espressi dal presente Statuto o che, sotto qualsiasi forma, perseguano finalità contrarie a quelle di ASPMI.

È incompatibile svolgere attività di direzione in ASPMI con l'iscrizione ad associazioni di

categoria a scopo sindacale.

La perdita della qualità di iscritto è causa di decadenza da cariche di qualunque specie eventualmente assunte nell'ambito dell'organizzazione o in enti controllati o partecipati dalla medesima.

In tale ipotesi l'iscritto non può chiedere la divisione del patrimonio né pretendere quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di contributi in precedenza versati.

In caso di ricorso ad organi di giustizia diversi da quella interna, e quando è sopravvenuta la perdita della qualità di iscritto, l'iscritto stesso non può richiedere di ristabilire la carica associativa precedentemente ricoperta se non attraverso nuove procedure elettive previste dal presente Statuto.

Articolo 26: Cumulo di cariche.

Non sono cumulabili tra di loro le seguenti cariche:

- Segretario Generale Nazionale o Segretario Generale Nazionale Aggiunto o membro della Segreteria Nazionale con Componente del Consiglio dei Sindaci Revisori Nazionale e/o Regionale;
- Componente del Consiglio dei Sindaci Revisori Nazionale con Componente del Consiglio dei Sindaci Revisori Regionale;
- Segretario Regionale con Segretario Provinciale;
- Segretario Generale Nazionale o Segretario Generale Nazionale Aggiunto o membro della Segreteria Nazionale o Segretario Regionale o Segretario Provinciale o Componente del Consiglio dei Sindaci Revisori con Componente del Collegio dei Probiviri.

Chiunque si trova nella condizione di cui sopra deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta entro 15 giorni e trascorso tale termine decade dalla nuova carica.

Articolo 27: Sanzioni disciplinari.

È passibile di sanzioni disciplinari l'iscritto ad ASPMI il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia dei diritti di altri iscritti e risulti lesivo per l'organizzazione sindacale o configuri violazioni di principi e norme dello Statuto.

Le sanzioni applicabili sono le seguenti in ordine di gravità:

- Biasimo scritto;
- Sospensione da 1 a 6 mesi dall'esercizio della facoltà di iscritto e conseguente destituzione dalla carica associativa eventualmente ricoperta;

- L'espulsione dall'organizzazione.

Tali sanzioni vengono irrogate, in relazione al tipo e alla gravità dell'infrazione, per:

- Comportamenti e atteggiamenti in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto e del Regolamento; con le regole in essi precisate; con le corrette norme di leale comportamento verso l'organizzazione e gli scopi che la stessa persegue; con le norme fissate nei regolamenti approvati dagli organi statutari;
- Delitti dolosi, esclusi quelli di opinione, per quali l'iscritto abbia subito condanna definitiva.

Articolo 28: Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è costituito nella struttura ASPMI Nazionale.

Il Collegio dei Probiviri è composto esclusivamente dagli iscritti ad ASPMI.

Il Collegio dei Probiviri Nazionale è competente a decidere sulle sanzioni disciplinari che riguardano i membri della Segreteria Nazionale, i Segretari Regionali nonché, su tutti i dirigenti associativi che ricoprono cariche Nazionali (Consiglio Generale Nazionale, Direttivo Nazionale, Consiglio dei Sindaci Revisori Nazionale e Regionale) nonché degli iscritti ad ASPMI.

Il Consiglio dei Probiviri Nazionale è composto da 11 membri designati dal Consiglio Direttivo Nazionale e votati dal Congresso Nazionale. Il Consiglio dei Probiviri Nazionale nomina un Presidente, il quale ratifica le decisioni assunte dal Collegio alla Segreteria Nazionale.

Articolo 29: Procedimento disciplinare.

L'attivazione della procedura avviene sulla base di una segnalazione scritta e motivata di un qualsiasi organismo dirigente ed esecutivo o di un semplice iscritto.

Le eventuali modifiche che dovessero necessitare tra un congresso e l'altro saranno discusse e approvate dal Direttivo Nazionale.

Articolo 30: Sospensione cautelare.

In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali, con esclusione dei reati di opinione, e comunque nei casi di procedimenti restrittivi della libertà della persona, la Segreteria Nazionale può sospendere cautelativamente l'iscritto dalla carica ricoperta o dall'esercizio delle facoltà di iscritto, per il tempo strettamente necessario all'inchiesta e alla decisione di prima istanza e all'esame dell'eventuale ricorso.

Il Consiglio dei Probiviri dovrà ratificare tale decisione entro e non oltre 30 giorni dalla

adozione del provvedimento di sospensione. La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare.

Articolo 31: Commissariamento delle strutture.

Nel caso di grave violazione dello Statuto, di mancato rispetto delle decisioni di organi statutari dell'Associazione anche su scelte fondamentali in ambito economico e contrattuale e di utilizzo delle risorse economiche finanziarie per il perseguimento di scopi contrari ed estranei alle finalità statutarie di ASPMI e/o contrari alla sua integrità organizzativa ed associativa, il Direttivo Nazionale, a maggioranza dei due terzi dei presenti, con provvedimento motivato, può disporre lo scioglimento di qualsiasi organo o struttura e la nomina di un commissario straordinario.

Tale potestà, nei casi di urgenza, può essere esercitata dalla Segreteria Nazionale salvo ratifica da parte del Direttivo Nazionale nella sua prima riunione successiva.

Articolo 32: Compiti del Commissario Straordinario.

Il Commissario Straordinario deve provvedere all'ordinaria gestione e a promuovere provvedimenti per la ricostruzione degli organi democratici entro il termine fissato dal Direttivo Nazionale che non può comunque superare i sei mesi.

Quando non siano venute meno le cause o non sia possibile provvedere alla ricostituzione, il Commissario Straordinario può chiedere una proroga del mandato che non potrà comunque portarsi oltre i tre mesi.

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all'art. 33 può essere nominato un commissario "*ad acta*" per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi.

Articolo 33: Clausola arbitrale.

1. Gli Associati, le Strutture Nazionali e Periferiche, nonché i loro Organi hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto, i Regolamenti predisposti ed approvati in conformità dello stesso e ogni altro provvedimento assunto in conformità dell'uno e degli altri;
2. Gli Associati, in ragione della loro appartenenza all'organizzazione sindacale e dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento organizzativo, sanzionatorio e disciplinare adottato

in conformità dello Statuto e dei Regolamenti dagli Organi competenti. A tal fine sino alla definitiva conclusione dei provvedimenti di cui al capoverso precedente, pena la decadenza da iscritto ad ASPMI, non faranno ricorso ad Organi di Giustizia diversi da quelli previsti dal presente Statuto.

3. Le controversie sulla corretta applicazione delle norme statutarie, fatte salve quelle di natura disciplinare, per le quali vige la disciplina di cui agli artt. 29, 30, 31 e 32 dello Statuto, oltre ai capoversi precedenti del presente articolo, sono devolute, su istanza della parte interessata ed in via esclusiva, alla Segreteria Nazionale e/o al Direttivo Nazionale.

Qualora l'istanza dovesse comportare pronunce su materie di principi fondamentali e fondanti le norme dello Statuto stesso, e per le quali i precedenti organismi non hanno trovato una soluzione adeguata alle controversie proposte, tra un congresso e l'altro, l'organismo deputato a dirimerle rimane il Consiglio Generale Nazionale.